

**LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI**  
**VIII SEZIONE CIVILE**

La Corte di Appello di Napoli, in persona dei Magistrati:

dott. Alessandro Cocchiara      Presidente rel.;

dott. Antonio Quaranta      Consigliere

dott. Alberto Canale      Consigliere

nella causa civile iscritta al n. **5143/2024** , lette le note depositate per l'odierna udienza a trattazione scritta, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

-Ritenuto quanto all'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, che sotto il profilo del fumus l'appello non appare ictu oculi fondato, tenuto conto della completa valutazione del materiale istruttorio effettuata dal Giudice di primo grado e che non sussiste nemmeno il periculum in mora, in relazione all'unico e indimostrato rischio di recuperabilità della modesta somma oggetto di condanna.

-rilevato che, nelle more di tale udienza, le parti potranno utilmente sperimentare la mediazione ex art. 5 quater D. lgs. n. 28 del 2010 la quale costituisce una sede deputata alla gestione dei conflitti della più varia natura in cui possono emergere ipotesi e soluzioni conciliative ad hoc, tendenti a dare il massimo rilievo all'autonomia privata;

**P.Q.M.**

Rigetta l'istanza di sospensione e rinvia la causa per la decisione al **23.4.2027**, assegnando alle parti i termini di cui ai n. 1,2 3 dell'art. 352 c.p.c..

Manda alla cancelleria di acquisire il fascicolo di primo grado contenente gli atti e i verbali delle udienze non digitalizzati, in ogni caso fa onere alla parte più diligente di provvedere al deposito di copia dei verbali delle udienze istruttorie non digitalizzate entro il termine per la precisazione delle conclusioni.

Dispone che le parti esperiscano tentativo effettivo di mediazione, presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 D. lgs. n. 28/2010, con onere di impulso a carico della parte più diligente entro il termine di gg. 15 dalla comunicazione della presente ordinanza.

RENDE NOTO, con riferimento a detto procedimento di mediazione, che:

- l'esplicito riferimento operato dall'art. 8, comma 5 del D.lgs. 28/2010 alla circostanza che "nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati" implica la necessaria comparizione personale della parte, quale indefettibile e autonomo centro di imputazione e valutazione di interessi,



dovendo limitarsi a casi eccezionali l'ipotesi che la parte sia sostituita da un rappresentante sostanziale, pure munito dei necessari poteri;

- il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 1 e art. 5-quater del D.lgs. 28/2010 è da ritenersi obbligatorio, essendo previsto in entrambi i casi a pena di improcedibilità dell'azione;

- l'eventuale consulenza tecnica acquisita in corso di mediazione potrà essere con il consenso delle parti prodotta nel presente giudizio;

- la procedura di mediazione è agevolata da un regime di riconoscimento del credito di imposta a fronte delle spese sostenute a favore dell'Organismo e degli avvocati in mediazione;

- il d.lgs. 28/2010 prevede il patrocinio a spese dello Stato;

avvertendo che - il mancato esperimento del procedimento di mediazione è sanzionato con la improcedibilità della domanda giudiziale (art. 5-quater, comma 2, D.lgs. 28/2010);

- la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità è sanzionata con la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 12-bis, comma 2, D.lgs. 28/2010);

- il giudice può inoltre desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.;

- il comportamento delle parti in relazione all'avveramento della condizione di procedibilità potrà essere valutato dal giudice per l'applicazione dell'art. 92 c.p.c. in caso di trasgressione dei doveri di cui all'art. 88 c.p.c., nonché per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.;

- in caso di rifiuto della proposta del mediatore interamente o parzialmente corrispondente al provvedimento che definisce il processo, il giudice potrà applicare l'art. 13 d.lgs. 28/2010 e le conseguenze ivi previsti in punto di spese;

INVITA le parti a comunicare l'esito della mediazione con nota da depositare nel fascicolo telematico almeno 10 gg. prima dell'udienza. La nota dovrà contenere informazioni in merito all'eventuale mancata fattiva partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo.

Si comunichi.

Così deciso il 28.2.2025

Il Presidente

(dr. Alessandro Cocchiara)

*Alla redazione integrale del provvedimento ha contribuito la funzionaria u.p.p. dr. Ilaria Faticoni*

